

**COMUNE DI GABICCE MARE**  
**(Provincia di Pesaro e Urbino)**  
**COMUNE DI CATTOLICA**  
**(Provincia di Rimini)**  
**COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA**  
**(Provincia di Pesaro e Urbino)**  
**COMUNE DI MONTECICCARDO**  
**(Provincia di Pesaro e Urbino)**

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA**  
**DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA**

L'anno 2012, addì \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale del Comune di Gabicce Mare, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i seguenti soggetti:

- 1) COMUNE DI GABICCE MARE (PU), in persona di \_\_, il quale dichiara di intervenire con il presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Gabicce Mare, in forza ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;
- 2) COMUNE DI CATTOLICA (RN), in persona di \_\_, la quale dichiara di intervenire con il presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Cattolica, in forza ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;
- 3) COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA (PU), in persona di \_\_, il quale dichiara di intervenire con il presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Sant'Angelo in Lizzola, in forza ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) COMUNE DI MONTECICCARDO (PU), in persona di \_\_, la quale dichiara di intervenire con il presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Monteciccardo, in forza ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;

PREMESSO

- che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati."*;

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano*

*con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";*

- che l'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro) prevede anch'esso che *"Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.";*

- che l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";*

- che con Convenzione stipulata in data 30.12.2005 i Comuni di Gabicce Mare, di Cattolica e di Sant'Angelo in Lizzola istituivano l'Ufficio comune di Avvocatura Civica quale forma di cooperazione tra Enti locali, mediante convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio Legale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art.15 della Legge 07.08.1990, n.241 e dell'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), avvalendosi della struttura organizzativa e della professionalità esistente nel Comune di Gabicce Mare;

- che successivamente, con atto sottoscritto in data 15.12.2008, i Comuni di Gabicce Mare, di Cattolica, di Sant'Angelo in Lizzola e di Monteciccardo stipulavano la nuova Convenzione per la disciplina di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, per la durata di anni 4, con scadenza al 15.12.2012 e con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare (art. 19);

- che il Comune di Gabicce Mare dispone, nell'ambito della propria dotazione organica, di un Avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati pubblici ex art. 3 del D.D.L. n. 1578/1933, abilitato all'esercizio della professione di avvocato anche davanti alle Magistrature superiori e preposto ad un Ufficio di Avvocatura pubblica appositamente destinato ad operare come Ufficio unico e comune per più Enti;

- che le Amministrazioni comunali di Gabice Mare, Cattolica, di Sant'Angelo in Lizzola e di Monteciccardo hanno manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione predetta, come previsto dall'art. 19 della stessa;

- che tutte le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato mediante Deliberazione di Consiglio Comunale lo schema di cui alla presente convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica ai sensi e per gli effetti di cui alle sopra citate norme (Comune di Gabicce Mare: Del. C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_; Comune di Cattolica: Del. C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_; Comune di Sant'Angelo in Lizzola: Del. C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_; Comune di Monteciccardo: Del. C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_);

## TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti tradurre in convenzione quanto sopra

## SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART.1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende:

- per Enti convenzionati: gli Enti facenti parte della Convenzione;
- per Ente capofila: il Comune di Gabicce Mare;
- per Enti associati: i Comuni di Cattolica, di Sant'Angelo in Lizzola e di Monteciccardo e gli eventuali altri Enti che aderiranno successivamente;
- per Ufficio unico di Avvocatura Pubblica: l'Ufficio costituito con la presente Convenzione.

### ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti cui alle norme citate in premessa.

### ART. 4 – FINALITA' DELL'ENTE CAPOFILA

1. L'Ente Capofila, essendo dotato di un proprio Ufficio di Avvocatura, è disposto a condividere le proprie risorse organizzative con gli Enti Associati mediante la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica che consenta a questi ultimi di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso con positivi e riconosciuti risultati sul piano dell'efficienza ed economicità del servizio ai seguenti fini: a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio di Avvocatura esistente anche mediante l'apporto finanziario degli Enti associati; b) conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio; c) valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio; d) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti.

### ART. 5 – FINALITA' DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. Gli Enti associati intendono gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Avvocatura Pubblica, l'attività relativa al proprio

“contenzioso”, avvalendosi della struttura organizzativa, delle professionalità e delle risorse assegnate all'Ufficio unico, con i seguenti obiettivi: a) perseguire l'efficienza nella gestione delle controversie, attuali e potenziali, attraverso un Ufficio in grado di assicurare il patrocinio giudiziale delle Amministrazioni, la consulenza giuridico-legale agli Uffici, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione di proposte migliorative dell'azione amministrativa; b) conseguire economie di spesa nella gestione del contenzioso giudiziale; c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti.

#### ART. 6 – NOME, SEDE E SIMBOLO DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio è denominato *Ufficio unico di Avvocatura Pubblica*.
2. L'Ufficio ha la sua sede principale presso la residenza municipale del Comune di Gabicce Mare ed un recapito presso ciascuno degli Enti associati.
3. L'Ufficio può dotarsi di un proprio simbolo, approvato con apposita deliberazione della Conferenza dei rappresentanti, che ne autorizza ogni uso e riproduzione.

#### ART. 7 – NATURA E STRUTTURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura è un Ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che opera al servizio esclusivo degli stessi: in virtù della presente Convenzione, gli Enti associati sono dotati, al pari dell'Ente capofila, di un Ufficio di Avvocatura Pubblica.
2. L'Ufficio unico di Avvocatura opera avvalendosi dell'Avvocato previsto nella dotazione organica del Comune di Gabicce Mare ("*Funzionario Avvocato - alta specializzazione - Ufficio Comune di Avvocatura Civica*"), legato da rapporto organico di servizio e da relativo contratto di lavoro con il Comune predetto, iscritto nell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 27.11.1933, n.1578, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
3. Il predetto Avvocato, legato da rapporto organico di servizio e da relativo contratto di lavoro con il Comune di Gabicce Mare, è Coordinatore dell'“Ufficio unico di Avvocatura” ed è incaricato, per tutta la durata della convenzione e previo suo consenso, della responsabilità dell'Ufficio stesso.
4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico con l'Ente capofila, l'Avvocato è legato da rapporto di tipo funzionale di servizio con tutti gli Enti associati, per i quali presta la sua opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alle cui strutture organizzative in tal senso appartiene.
5. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e risponde direttamente agli organi di vertice degli Enti convenzionati.
6. L'Ente capofila provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli posti a carico degli Enti associati relativi ai compensi di natura professionale spettanti all'avvocato sulla base degli accordi collettivi e dalle relative discipline attuative, in conseguenza dell'attività prestata a favore degli Enti stessi.

## ART. 8 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura espleta le seguenti attività a favore di tutti gli Enti convenzionati:

a) assicura il patrocinio giudiziale degli Enti, svolgendo per essi l'attività di procuratore e di difensore in relazione a tutte le controversie giudiziali, arbitrali o nascenti da ricorsi amministrativi per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato; rimangono quindi escluse, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali il Comune può avvalersi di propri funzionari, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale;

b) svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore degli Enti;

c) provvede a fornire le seguenti prestazioni di consulenza:

ci) consultazioni orali e pareri, anche telefonici e per via telematica, quando si tratti di questioni che non comportino informativa e studio particolari;

cii) pareri scritti (obbligatori per legge o facoltativi su richiesta dell'Amministrazione) quando si tratti di questioni che comportino informativa e studio particolari per questioni di diritto di notevole complessità;

d) cura la fase preparatoria delle decisioni in merito alla resistenza in giudizio, alla attivazione delle azioni giudiziarie ed alla estinzione delle liti (escluse le transazioni); limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 9;

e) gestisce il fondo costituito ai sensi del successivo art. 13 della presente Convenzione;

f) riferisce annualmente all'organo di vertice dell'Amministrazione ed al referente di ogni singolo Ente convenzionato sull'attività svolta, presentando un'apposita relazione contenente l'elenco aggiornato dello stato di tutte le cause pendenti rispetto alle quali l'Ufficio ha ricevuto l'incarico di patrocinio legale e la segnalazione di eventuali problematiche organizzative rilevate per ogni singolo Ente convenzionato, nonché eventuali questioni da sottoporre alla valutazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti.

2. L'Avvocato non può prestare la sua attività a favore degli Enti convenzionati quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: sussiste, in particolare, conflitto di interessi in ogni caso di controversia tra gli Enti convenzionati.

3. L'attività svolta dall'Avvocato ha carattere e natura professionale sotto il profilo dell'autonomia operativa e della responsabilità, salva sempre l'osservanza dei doveri d'ufficio a cui si collegano le responsabilità previste dalla normativa vigente.

## ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio Unico di Avvocatura opera a favore degli Enti convenzionati con le seguenti modalità:

a) l'attività procuratoria di rappresentanza in giudizio è svolta nelle competenti sedi giudiziarie;

b) l'attività difensiva e di consulenza e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede dell'Ente capofila e, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio, presso la

sede degli Enti associati;

c) l'Avvocato si reca presso la sede degli Enti associati qualora ciò risulti necessario ai fini dello svolgimento degli incarichi conferiti, per conferire con gli organi di direzione politica e con il personale con funzioni dirigenziali ed assicura la sua presenza compatibilmente con gli impegni di volta in volta emergenti;

d) l'Avvocato si reca fuori sede ogni qualvolta ciò risulti necessario per le incombenze processuali e per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a favore degli Enti associati;

e) ogni singolo Ente associato assicura volta per volta e tempestivamente la corresponsione al legale, su sua richiesta, delle somme necessarie al pagamento delle spese processuali relative alle loro cause.

2. L'Avvocato è soggetto al sistema di rilevazione delle presenze mediante badge elettronico presso la sede dell'Ente capofila; la durata delle prestazioni lavorative svolte all'esterno dello stesso è autodichiarata dallo stesso e sottoposta mensilmente alla verifica del competente Ufficio dell'Ente capofila.

3. All'Ufficio di Avvocatura è garantita idonea dotazione di mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'attività.

4. Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Avvocatura e gli Uffici amministrativi degli Enti convenzionati, questi ultimi si impegnano ad individuare, nell'ambito della loro struttura organizzativa e secondo le proprie scelte organizzative interne, un unico Referente per l'Avvocato coordinatore, con il compito di provvedere all'organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti predisposti dall'Avvocato.

## ART. 10 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI TRA L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. Al fine di consentire all'Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente la propria attività, gli Uffici amministrativi degli Enti convenzionati, ciascuno secondo le proprie competenze, assicurano all'Avvocato, in tempi certi e su sua richiesta, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all'espletamento degli incarichi conferiti, nonché il supporto tecnico necessario all'adempimento degli stessi.

2. In particolare, al fine di consentire all'Avvocato coordinatore di svolgere i compiti previsti dall'art. 8, comma 1 lett. d) della presente Convenzione (curare la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione sulle liti, formulando il parere di regolarità tecnica corredato di una specifica proposta), è stabilita la seguente procedura:

a) l'originale degli atti giudiziari notificati all'Amministrazione comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso dall'Ufficio Protocollo del singolo Ente all'Avvocato coordinatore; copia di tali atti andrà inoltre trasmessa al/ai Dirigente/i Responsabile/i cui afferisce la controversia (atto o attività amministrativa che ha originato la controversia);

b) il Dirigente o Responsabile cui afferisce la controversia cura l'istruttoria preliminare e trasmette all'Avvocato coordinatore, entro 10 giorni dal ricevimento della copia dell'atto giudiziario o entro il più breve termine imposto dall'urgenza del caso debitamente segnalata dall'Ufficio unico, tutte le informazioni e gli elementi necessari alla decisione, corredati di una relazione esplicativa del caso controverso e di una preliminare valutazione in merito alla necessità o opportunità di costituirsi in giudizio ed esperire le connesse iniziative giudiziali;

- c) sulla base di tali elementi istruttori, l'Avvocato coordinatore predisponde tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica) una motivata proposta di atto (Delibera o Determina) con cui è assunta la decisione sulla lite ed è conferito l'incarico di patrocinio legale;
  - d) analoga procedura è stabilita anche per le iniziative processuali assunte dall'Ente in assenza di un atto processuale notificato dalla controparte, per le quali il Dirigente o Responsabile principalmente interessato all'iniziativa formula una proposta preliminare e l'Avvocato coordinatore predisponde tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica) la relativa proposta di Delibera o Determina;
  - e) di ogni singola pratica di contenzioso giudiziale l'Avvocato coordinatore apre un fascicolo d'ufficio che detiene sotto la sua responsabilità e, a chiusura della pratica, detto fascicolo, contenente tutti i relativi atti processuali, viene consegnato al referente del singolo Ente associato;
  - f) nei casi in cui l'incarico venga conferito a legali esterni, l'Avvocato coordinatore provvede a trasmettere tempestivamente l'originale degli atti giudiziari al legale incaricato.
3. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti secondo le norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra fonte normativa interna ai singoli Enti convenzionati.
4. Gli incarichi di consulenza legale scritta sono conferiti con le seguenti modalità: a) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento sul quale hanno competenza a deliberare la Giunta o il Consiglio comunale, la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, anche su proposta del Dirigente o funzionario competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; b) quando il parere legale è richiesto nel contesto di un procedimento per il quale provvede il Dirigente, la richiesta è sottoscritta da quest'ultimo ed è inviata per conoscenza al Sindaco; c) la richiesta di parere è sempre corredata di una sintetica relazione in cui vengono individuate le specifiche problematiche giuridiche e le questioni di diritto da sottoporre all'esame dell'Avvocatura.

## ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL COMUNE DI CATTOLICA.

1. Il Comune di Cattolica dispone, nell'ambito della propria dotazione organica, di una figura di funzionario Avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati pubblici ex art. 3 del D.D.L. n. 1578/1933, che mantiene il rapporto organico e funzionale di servizio esclusivamente con il Comune predetto, che ne assume altresì in via esclusiva ogni onere di spesa.
2. Ferma restando l'autonomia organizzativa del Comune di Cattolica alla preposizione organica di detta figura nell'ambito della struttura dell'Ente, il suddetto Avvocato espleta, esclusivamente per il Comune di Cattolica, le seguenti attività:
- a) provvede a fornire consulenza, orale e scritta, agli Uffici del Comune di Cattolica;
  - b) può svolgere attività di assistenza stragiudiziale a favore del Comune di Cattolica;
  - c) può ricevere incarichi per il patrocinio giudiziale del Comune di Cattolica.
3. In tutti i casi in cui l'espletamento delle attività sopra indicate debba essere preceduto da un incarico in forma scritta (pareri scritti e patrocinio giudiziale), l'Avvocato coordinatore provvede alla assegnazione della pratica; per le pratiche di contenzioso giudiziale l'assegnazione della pratica è contenuta nella proposta di cui all'art. 10, comma 2, lett. c).
4. Le pratiche assegnate al singolo Avvocato sono da questi trattate in via esclusiva ed autonoma.

## ART. 12 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. Gli Enti convenzionati assumono autonomamente a proprio ed esclusivo carico:
  - a) le spese relative ai locali, ai necessari beni durevoli (strutture, ecc.) all'impiego di beni strumentali di consumo (postali, computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc.) per l'attività svolta presso la loro sede; tutti i beni acquisiti nel corso ed in funzione della gestione associata del servizio restano acquisiti al patrimonio dell'Ente acquirente;
  - b) le spese processuali necessarie al patrocinio, comprese le eventuali spese di domiciliazione e le spese di missione sostenute dall'Avvocato per l'attività svolta in loro favore;
  - c) i compensi professionali spettanti all'Avvocato ai sensi degli accordi collettivi e delle relative discipline attuative per l'attività giudiziale prestata in loro favore.
2. Fatte salve le spese di cui al comma 1 per le quali ogni Comune provvede autonomamente, per l'attuazione della presente Convenzione è prevista una spesa annua complessiva massima pari ad € 124.000,00.
3. La spesa è così ripartita tra i singoli Enti convenzionati:
  - Comune di Cattolica: € 50.000,00 (40,32%);
  - Comune di Gabicce Mare: € 47.500,00 (38,30%);
  - Comune di Sant'Angelo in Lizzola: € 18.000 (14,52%);
  - Comune di Monteciccardo: € 8.500 (6,85 %).
4. Gli Enti associati si impegnano a corrispondere al Comune capofila il contributo di cui sopra suddiviso in 4 (quattro) rate trimestrali, da versare in via anticipata; il pagamento dell'ultima rata sarà effettuato previa comunicazione a consuntivo della spesa complessivamente impegnata dal Comune capofila per l'attuazione della Convenzione.

## ART. 13 – FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E PER LA PRATICA FORENSE PRESSO L'UFFICIO DI AVVOCATURA

1. Nell'ambito del bilancio del Comune capofila è istituito un apposito fondo, cui corrisponde un distinto capitolo di spesa gestito dall'Avvocato coordinatore, destinato al pagamento:
  - a) di compensi per incarichi di collaborazione professionale di natura autonoma che si rendano necessari in relazione al carico di lavoro gravante sull'Ufficio e di cui l'Avvocato coordinatore potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività cui è preposto;
  - b) di rimborsi spese e/o indennità da riconoscere ai praticanti ai sensi dell'art. 16.
2. Il fondo è coperto con i trasferimenti di tutti gli Enti convenzionati nei limiti e con gli apporti stabiliti con l'art. 12 della presente Convenzione e senza alcun onere di spesa aggiuntivo rispetto a quanto ivi previsto.
3. L'Avvocato coordinatore verifica annualmente l'importo complessivo della spesa impegnata sul fondo costituito ai sensi del presente articolo e, nel caso in cui siano state impegnate spese in misura inferiore all'importo disponibile, l'avanzo viene ripartito tra i singoli Enti in misura proporzionale al loro apporto così come stabilito con l'art. 12.
4. Gli incaricati sono individuati dall'Avvocato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## ART. 14 - IMPEGNI RECIPROCI TRA ENTI

1. L'Ente capofila ed il Comune di Cattolica si impegnano a mantenere per tutta la durata della Convenzione nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente Convenzione ed a porre in essere tutti gli atti necessari alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro degli Avvocati, fatte salve situazioni imprevedute e sopravvenute non dipendenti dalla loro volontà (interventi legislativi, amministrativi o giurisdizionali) che dovessero impedire il mantenimento in essere della Convenzione.

2. Gli Enti convenzionati si impegnano:

a) ad adeguare il proprio Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo apposita disciplina dell'Avvocatura, che ne garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale e la sua conformità ai principi stabiliti dalla presente Convenzione;

b) a dare immediata attuazione, mediante apposita disciplina, alle norme di contratto collettivo nazionale previste per gli Enti provvisti di Avvocatura;

c) a prevedere regole organizzative interne volte ad assicurare la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la materia del contenzioso anche al fine di assicurare che gli Uffici comunali garantiscano in tempi certi all'Ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento degli incarichi.

#### ART. 15 - FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI TRAMITE LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI

1. Al fine di verificare i risultati della gestione del servizio in forma associata, è costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti convenzionati, alla quale partecipano gli organi di vertice dell'Amministrazione o loro delegati.

2. Tale Conferenza viene convocata dal rappresentante dell'Ente interessato in qualsiasi momento in cui se ne ravvisi la necessità.

3. La Conferenza, in particolare:

a) verifica l'andamento ed i risultati della gestione del servizio in forma associata;

b) propone agli organi deliberativi competenti degli Enti associati eventuali modifiche ed integrazioni della convenzione rese necessarie o opportune nel corso di svolgimento della stessa;

c) decide in merito alle proposte di nuove adesioni all'Ufficio unico di Avvocatura secondo la procedura descritta nel successivo art. 17.

#### ART. 16 – PRATICANTATO FORENSE

1. E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio unico dell'Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro presso le sedi degli Enti convenzionati.

2. L'Avvocato coordinatore provvede alla selezione e all'accettazione delle domande e gestisce il rapporto con il praticante, che si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio.

4. L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio unico di Avvocatura non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni convenzionate, fatta salva la possibilità di prevedere rimborsi spese e/o indennità contenuti nei limiti dell'utilità delle prestazioni rese

e proporzionate all'opera qualitativamente e quantitativamente fornita.

#### ART. 17 - CLAUSOLA DI APERTURA A NUOVE ADESIONI ALLA CONVENZIONE.

1. Nell'ottica della cooperazione tra Enti locali, la presente convenzione è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'adesione alla convenzione si perfeziona mediante il seguente procedimento:
  - a) l'Ente interessato all'ingresso presenta alla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti convenzionati la propria proposta di adesione, che, fermo restando ed immutato ogni altro aspetto della convenzione, indica l'attività ed i compiti richiesti all'Avvocatura e propone la misura dell'apporto finanziario e di eventuali altre risorse strumentali da destinare alla Convenzione;
  - b) la Conferenza dei Rappresentanti decide in merito alla proposta a maggioranza (in base alla misura pro quota dei contributi versati dai singoli Enti), valutando la congruità dei nuovi rapporti finanziari tra gli Enti e, previo parere vincolante dell'Avvocato coordinatore, la compatibilità dell'adesione con il buon funzionamento dell'Ufficio, fermo restando il limite massimo di spesa annua indicato per ciascun Ente con l'art. 12 della presente Convenzione;
  - c) l'Ente che ha proposto la propria adesione alla Convenzione delibera in merito mediante apposito atto del Consiglio;
  - d) l'adesione si perfeziona con un'Appendice alla Convenzione sottoscritta dall'Ente aderente ed ha effetto dall'avvenuta annotazione nell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 in cui è iscritto l'Avvocato preposto all'Ufficio.

#### ART. 18 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula, fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.
2. La facoltà di recesso anticipato dalla convenzione da parte degli Enti convenzionati è ammessa, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, nel solo caso in cui venga meno il rapporto ad oggi esistente tra l'attuale Avvocato coordinatore ed il Comune capofila.
3. Almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza della convenzione, ciascun Ente associato decide, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale, in ordine al rinnovo o la cessazione della stessa.

#### ART. 19 – DURATA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI ALL'AVVOCATO PREPOSTO ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA.

1. Gli incarichi professionali, giudiziali e stragiudiziali, conferiti all'Avvocato dell'Ufficio unico di Avvocatura cessano la loro efficacia con la scadenza della Convenzione.
2. In caso di mancato rinnovo della Convenzione, ciascun Ente, tramite gli organi o gli uffici competenti, adotta prima della scadenza della Convenzione ed in tempo utile a consentire gli adempimenti processuali, un atto ricognitivo di tutti i mandati divenuti inefficaci, provvedendo alla sostituzione del legale ai sensi dell'art. 85 c.p.c..

